

giungere le seguenti: in ordine prioritario alle emittenti monotematiche a carattere sociale, e.

2. 26. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.

2. 27. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: in ordine prioritario alle emittenti che realizzano programmi a carattere informativo, politico e sociale.

2. 28. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunte, in fine, le parole: « sentite le associazioni riconosciute dalle emittenti locali ».

2. 29. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2. 30. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2000 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

2. 31. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Per ciascun bacino *aggiungere la seguente:* macroregionale,.

2. 32. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono redatte distinte graduatorie *aggiungere le seguenti:* come previsto dall'articolo 9, comma 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radio-diffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ed integrando la comparazione delle domande, di cui al comma sopraccitato, con la valutazione della preminenza, sotto il profilo quali-quantitativo, dei temi di carattere locale previsti dai palinsesti del soggetto richiedente la concessione.

2. 33. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.

2. 34. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti. Ciascun soggetto può essere destinatario di non più di due concessioni televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascuno di queste dei limiti di cui sopra. Nel caso in cui la richiesta riguardi contempora-

neamente regioni del centro e del nord il limite massimo delle regioni da irradiare è cinque.

2. 35. Santandrea, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di cinque regioni al nord e sei regioni al centro e al sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 18 milioni di abitanti. Ciascun soggetto può essere destinatario di non più di due concessioni televisive locali, a condizione che le stesse siano riferite al medesimo ambito territoriale. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere tre concessioni con l'estensione a ciascuno di questi dei limiti di cui sopra.

2. 40. Caparini, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ciascun soggetto può essere destinatario di una concessione televisiva in ambito locale. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al Nord e cinque regioni al Centro e al Sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere non più di due concessioni con l'estensione a ciascuna di queste dei limiti di cui sopra. Nel caso in cui la richiesta riguardi contemporaneamente regioni del centro e del nord il limite massimo delle regioni da irradiare è di cinque.

2. 39. Caparini, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ciascun soggetto può essere destinatario di una concessione televisiva in ambito locale. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascuna di queste dei limiti di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui la richiesta riguardi contemporaneamente regioni del centro e del nord il limite massimo delle regioni da irradiare è di cinque.

2. 38. Caparini, Bianchi Clerici.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ciascun soggetto può essere destinatario di non più di due concessioni televisive. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purché le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 13 milioni di abitanti. Nel caso in cui la richiesta riguardi complessivamente regioni del centro e del nord il limite massimo delle regioni da irradiare è cinque.

2. 41. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: per bacino, inserire le seguenti: macroregionale o.

2. 44. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: La

concessione consente di irradiare in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a quindici milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro, al sud ed al centro-nord, con un limite, in quest'ultimo caso, di non più di tre regioni al nord. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 249/97 che non rispettano i suddetti limiti hanno tre anni di tempo per regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti.

2. 42. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, sostituire il secondo, terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: La concessione consente di irradiare più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di cinque regioni. Il soggetto che abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione.

2. 43. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Lo stesso soggetto può ottenere concessione *con le seguenti:* La concessione permette di operare.

2. 45. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, secondo periodo, le parole: Lo stesso *con la seguente:* Un.

2. 46. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: regionali *fino alla fine del periodo con le seguenti:* macroregionali, regionali e provinciali.

2. 47. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe.

2. 48. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 15 *fino a:* quattro *con le seguenti:* 30 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di otto.

2. 51. Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: di quattro regioni *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* di cinque regioni.

2. 49. Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: quattro *sino alla fine del comma con le seguenti:* cinque regioni. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nelle stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni. Fermi restando i limiti di cui al presente comma, è possibile chiedere la concessione per uno o più bacini regionali unitamente alla concessione per uno o più bacini provinciali di altre regioni, limitrofi a detti bacini regionali. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di

più emittenti televisive può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascun bacino dei limiti di cui al presente comma.

2. 36. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: quattro sino alla fine del comma con le seguenti: cinque regioni. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali della stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni. Fermi restando i limiti di cui al presente comma, è possibile chiedere la concessione per uno o più bacini regionali unitamente alla concessione per uno o più bacini provinciali di altre regioni, limitrofi a detti bacini regionali. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di tre anni a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.

2. 37. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, secondo periodo sopprimere le parole: al centro e al sud.

2. 52. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano da considerarsi bacino provinciale.

2. 53. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

2. 54. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: chi abbia ottenuto con le seguenti: chi ottiene.

2. 151. La Commissione.

Al comma 4, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe.

2. 150. La Commissione.

Al comma 4, quinto periodo, sopprimere le parole: Fermi restando i limiti di cui al presente comma.

2. 55. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: uno o più con la seguente: due.

2. 56. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, quinto periodo, sopprimere le parole: limitrofi a detti bacini regionali.

2. 57. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, quinto periodo sopprimere la parola: limitrofi.

2. 58. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito

dello stesso bacino, può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascuna di queste dei limiti di cui al secondo periodo del presente comma.

2. 59. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini, può ottenere due concessioni con l'estensione a ciascuna di queste dei limiti di cui al secondo periodo del presente comma.

2. 61. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito di uno stesso bacino *fino alla fine del comma, con le seguenti:* può ottenere due concessioni

2. 62. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: due *con la seguente:* tre.

2. 63. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere la parola: medesimo.

2. 64. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la richiesta riguardi contemporaneamente regioni del nord e del centro il limite massimo delle regioni da irradiare è di cinque.

2. 66. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la richiesta

di concessione riguardi contemporaneamente regioni del nord e del centro il limite massimo è di cinque regioni.

2. 65. Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2004 un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini è tenuto ad operare nei limiti di cui al presente comma ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i medesimi limiti.

2. 67. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma.

2. 68. Caparini, Bianchi Clerici.

(Testo così riformulato nel corso della seduta).

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il soggetto legittimamente operante, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, esercente emittenti televisive locali in numero eccedente i limiti di cui al comma 4 deve regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti in esubero entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto-legge.

2. 69. Stefani, Caparini, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I soggetti esercenti emittenti legittimamente operanti, alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in numero eccedente i limiti di cui al comma 4 devono dismettere le emittenti in esubero entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto-legge.

2. 70. Stefani, Caparini, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 5.

2. 71. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: la concessione televisiva, con le seguenti: le concessioni televisive.

2. 72. Caparini, Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: contestualmente alla con le seguenti: 30 giorni dopo la presentazione della.

2. 73. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: istruttoria pari aggiungere le seguenti: a lire venti milioni per bacino macroregionale e.

2. 74. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dieci milioni per bacino regionale, a lire un milione con le seguenti: cinque milioni per bacino regionale a lire cinquecentomila.

2. 75. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni per bacino regionale con le seguenti: 5 milioni per bacino regionale.

2. 76. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un milione con le seguenti: cinquecentomila

2. 78. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ed a lire cinquecentomila per concessione a carattere comunitario.

2. 77. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di un numero di domande di concessione in ambiti locali superiore a uno, il predetto contributo è di due milioni.

2. 79. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: , per ogni domanda successiva alla prima,.

2. 80. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 90 per cento.

2. 81. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: e la regione autonoma Valle d'Aosta.

2. 82. Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della graduatoria aggiungere le se-

guenti: predisposta dal Ministero delle comunicazioni.

2. 139. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

2. 83. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma con le seguenti: L'ambito di applicazione del presente comma non interessa.

2. 84. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'attuazione del presente comma è possibile per i soggetti che abbiano i requisiti previsti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

2. 85. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: La condizione di cui al presente comma deve con le seguenti: Le condizioni di cui al presente comma devono.

2. 152. La Commissione.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: presentazione della domanda di concessione, con le seguenti: dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. 86. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: È in pari misura aumentato con le seguenti: È aumentato del cinque per cento.

2. 87. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: televisiva in ambito nazionale aggiungere le seguenti: e locali.

2. 88. Rodeghiero, Bianchi Clerici.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e la regione Valle d'Aosta.

2. 89. Santandrea, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « società di capitali ».

2. 90. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « associazioni di volontariato ».

2. 91. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « società no profit ».

2. 92. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « società cooperative ».

2. 93. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti: « società di persone ».

2. 107. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti « società in accomandita semplice ».

2. 94. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « imprese individuali » sono sostituite con le seguenti « società in nome collettivo ».

2. 95. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società in nome collettivo ».

2. 99. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società per azioni ».

2. 108. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società in accomandita semplice ».

2. 109. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società di persone ».

2. 110. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « associazioni di volontariato ».

2. 112. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società no profit ».

2. 113. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « imprese individuali ».

2. 114. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società per azioni ».

2. 100. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società di persone ».

2. 101. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « associazioni di volontariato ».

2. 102. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società no-profit ».

2. 103. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società in accomandita semplice ».

2. 104. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « imprese individuali ».

2. 105. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « società di capitali o » sono sostituite con le seguenti: « società in nome collettivo ».

2. 106. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « televi-

sive in ambito locale » sono sostituite con le seguenti: « televisive in ambito nazionale ».

2. 111. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 le parole: « le acquisizioni » sono sostituite con le seguenti: « le fusioni ».

2. 115. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 dopo le parole: « le acquisizioni » sono aggiunte le seguenti: « e le fusioni ».

2. 117. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dopo le parole: « sonora e televisiva » sono aggiunte le seguenti: « in ambito locale e nazionale ».

2. 118. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dopo le parole: « sonora e televisiva » sono aggiunte le seguenti: « in ambito locale ».

2. 119. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 dopo le parole: « le acquisizioni » sono aggiunte le seguenti: « e le fusioni ».

2. 120. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con la seguente: « fondazioni ».

2. 125. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con la seguente « associazioni ».

2. 126. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società *no profit* ».

2. 127. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società in accomandita semplice ».

2. 128. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società di persone ».

2. 129. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società per azioni ».

2. 130. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 le parole: « società cooperative a responsabilità limitata » sono sostituite con le seguenti: « società in accomandita per azioni ».

2. 131. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e società in accomandita per azioni ».

2. 96. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e società per azioni ».

2. 97. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e società di persone ».

2. 98. Bianchi Clerici, Santandrea.

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e associazioni di volontariato ».

2. 121. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e associazioni ».

2. 122. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole « e società in accomandita semplice ».

2. 123. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole « e società *no profit* ».

2. 124. Bianchi Clerici, Santandrea.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997 n. 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e fondazioni ».

2. 132. Caparini, Bianchi Clerici.

Al comma 7, sostituire le parole: hanno validità sino alla scadenza del, con le seguenti: sei mesi dopo il.

2. 133. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

07-bis. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi e radiofonici numerici su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in tecnica analogica possono, mediante la costituzione di consorzi per la gestione di

relativi impianti e per la diffusione dei programmi o in collaborazione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica numerica sulle frequenze terrestri destinate a tale tecnica, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione. Le frequenze di radiodiffusione televisiva rese disponibili sono utilizzate, prioritariamente, per favorire la liberazione dei canali destinati alla tecnica numerica. I soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in ambito locale in tecnica analogica interessati ad effettuare trasmissioni sperimentali in tecnica numerica possono chiedere l'autorizzazione di cui sopra anche sulla base di una preventiva intesa tra gli stessi e la relativa sperimentazione può fare riferimento anche ad una sola parte del bacino oggetto della concessione.

2. 134. Rogna Manassero di Costigliole.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

07-bis. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma: « Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano le disposizioni del presente articolo ».

2. 135. Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 7-bis, sostituire le parole: L'adozione con le seguenti: Ai fini dell'adozione.

Conseguentemente, sostituire le parole: legge 27 ottobre 1993, n. 442, non comporta con le seguenti: legge 27 ottobre 1993, n. 422, non è richiesta.

2. 153. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-ter. Ai fini del presente articolo le province di Trento e Bolzano e la regione

Valle d'Aosta sono considerate bacino provinciale.

2. 137. Santandrea, Rodeghiero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-ter. Alle misure di sostegno per l'emittenza televisiva locale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono comunque accedere le emittenti che raggiungono una popolazione non inferiore al 40 per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.

2. 138. Ostillio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi e radiofonici numerici su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in tecnica analogica possono, mediante la costituzione di consorzi per la gestione di relativi impianti e per la diffusione dei programmi, o in collaborazione con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, essere autorizzati dal Ministero delle comunicazioni alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica numerica sulle frequenze terrestri destinate a tale tecnica, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione.

2. Le frequenze di radiodiffusione televisiva rese disponibili sono utilizzate, prioritariamente, per favorire la liberazione dei canali destinati alla tecnica numerica.

3. I soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in ambito locale in tecnica analogica, interessati ad effettuare trasmissioni sperimentali in tecnica numerica pos-

sono chiedere l'autorizzazione di cui sopra anche sulla base di una preventiva intesa tra gli stessi, e la relativa sperimentazione può fare riferimento anche ad una sola parte del bacino oggetto della concessione.

2. 01. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. I concessionari per la radiodiffusione radiotelevisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri costituiscono previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono anche ad individuare le relative aree di rispetto, consorzi volontari costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano di assegnazione delle frequenze. Analoghi consorzi con le stesse finalità possono essere costituiti dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

2. I consorzi promossi dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono aperti anche alle emittenti locali che ottengono la concessione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge secondo i principi di trasparenza e di non discriminazione.

3. I concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che non aderiscono ad una delle tipologie di consorzi di cui sopra, sono ospitati nei siti di trasmissione a condizioni eque e non discriminatorie.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla costituzione e sulla gestione dei predetti consorzi, garantendo mediante l'adozione di specifici provvedimenti, l'osservanza dei suddetti principi.

***2. 02.** Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. I concessionari per la radiodiffusione radiotelevisiva in ambito

nazionale su frequenze terrestri costituiscono previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono anche ad individuare le relative aree di rispetto, consorzi volontari costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano di assegnazione delle frequenze. Analoghi consorzi con le stesse finalità possono essere costituiti dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

2. I consorzi promossi dai concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono aperti anche alle emittenti locali che ottengono la concessione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge secondo i principi di trasparenza e di non discriminazione.

3. I concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che non aderiscono ad una delle tipologie di consorzi di cui sopra, sono ospitati nei siti di trasmissione a condizioni eque e non discriminatorie.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla costituzione e sulla gestione dei predetti consorzi, garantendo mediante l'adozione di specifici provvedimenti, l'osservanza dei suddetti principi.

***2. 04.** Rogna Manassero di Costigliole.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. Ai fini del rilascio delle conferme di concessione alle imprese televisive locali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre n. 422, nonché del rilascio delle conferme di concessione alle imprese radiofoniche di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 439 il parere di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, viene soppresso.

2. 03. Bianchi Clerici, Santandrea, Rodeghiero.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4310 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1999, N. 383, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCISE SUI PRODOTTI PETROLIFERI E DI ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL RELATIVO SETTORE (APPROVATO DAL SENATO) (6615)

(A.C. 6615 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre

1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: lire 1.094.629 per mille litri;
benzina senza piombo: lire 1.024.153 per mille litri;

olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 755.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 755.731 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 526.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 342.784 per mille chilogrammi;

gas metano:
per autotrazione: lire 12,67 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 144,35 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 327,24 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 66,51 per metro cubo;
- b) per altri usi civili: lire 232,19 per metro cubo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 2.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni trenta.

2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi *self-service* con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del

decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: « fino al 30 giugno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2000 ».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli operatori del settore petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligati a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo è riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6615 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « programmazione economica » sono inse-

rite le seguenti: « e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative.

2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è inserito il seguente:

« 6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti ». »;

al comma 4, le parole: « gli operatori del settore petrolifero » sono sostituite dalle seguenti: « le compagnie petrolifere » e la parola: « obbligati » è sostituita dalla seguente: « obbligate »;

al comma 5, le parole da: « a decorrere dalla data » fino a: « e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000 ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.

5. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561".

6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

(A.C. 6615 – sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 30 giugno 2000.